



**Comune di Reggio Emilia**

**Servizio di Sportello alle Imprese, Commercio e Tutela Ambientale**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA , TATUAGGIO E PIERCING**

(approvato con delibera consiliare n. 12019/140 del 9/6/2008)

## INDICE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Attività soggette a Dia
- Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 4 - Condizioni per la presentazione della Dichiarazione d'inizio attività;
- Art. 5 - Attività esistenti;
- Art. 6 - presentazione della dichiarazione inizio attività per acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
- Art. 7 - istruttoria della D.I.A.;
- Art. 8 - subingresso per atto tra vivi;
- Art. 9 - subingresso mortis causa;
- Art. 10 - Obbligo di inizio dell'attività;
- Art. 11 - Sospensione dell'attività;
- Art. 12 - Decadenza e cessazione dell'attività;
- Art. 13 - Obbligo di Osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori;
- Art. 14 - Obbligo di esposizione delle tariffe;
- Art. 15 - Sanzioni.

ART 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento disciplina le attività di acconciatore, estetista, in conformità alle disposizioni della legge 14/02/1963 n. 161. modificata dalle Leggi 23/12/1970 n. 1142 e dalla Legge 17 agosto 2005, n° 174, della legge 4 gennaio 1990 n. 1°, della Legge Regionale 04/08/1992 n. 32, della legge 08/08/1985 n. 443 nonché della Legge n° 40 del 2/04/2007. Fissa altresì norme in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regione Emilia–Romagna n° 465/07 per lo svolgimento delle attività di tatuatore e piercing.

2. **L'attività di acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;

3. **L'attività di estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti ivi compresa l'attività di ricostruzione delle unghie.

4. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (definiti dalla legge 04/01/1990 n. 1 allegato A) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713 (allegato B).

5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

6. E' **tatuatore** colui che esercita l'attività di tatuaggio intendendosi con ciò la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili;

7. E' esercente l'attività di **piercing** colui che effettua l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato tale l'inserimento di anelli nei lobi dell'orecchio, qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

ART. 2  
ATTIVITA' SOGGETTE A DIA

1. Le attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e piercing sono soggette alla dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n° 241, e successive modifiche. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico - sanitari.

ART. 3  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Condizione necessaria per l'esercizio delle attività sopra descritte è il possesso della qualifica professionale, come specificato nel successivo articolo 4 lettera a).
2. Le attività oggetto del Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. È consentito l'esercizio delle attività di acconciatore presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali sia stipulata apposita convenzione.
3. E' consentito l'esercizio dell'attività di estetista conformemente alla Delibera di Giunta Regionale n° 916 del 25/6/07, nelle strutture ricettive alberghiere aventi i requisiti previsti dalla stessa, in attuazione dell'art. 3, comma 2° L.R. n° 16/04.
4. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività , al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114, e successive modificazioni.

ART. 4  
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D' INIZIO ATTIVITA'

A) REQUISITI SOGGETTIVI

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005 n° 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore.
2. Le imprese che esercitano l'attività di estetista devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 4/1/1990, n° 1 - Disciplina dell'attività di estetista.
3. Le imprese che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione offerto a tutti gli operatori dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda Unità Sanitaria Locale conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 11/04/07 n° 465 (vedi allegato C).
4. La qualifica professionale deve essere posseduta:
  - a) in caso di ditta individuale: dal titolare;
  - b) in caso di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443, dalla maggioranza dei soci , se i soci sono due da almeno 1 dei soci. in caso di società in accomandita semplice i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari, per le s.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio;
  - c) in caso di impresa diversa da quelle di cui alla Legge del 17 agosto 1985, n° 443, o non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, dal Direttore d'azienda;

- d) per le attività di tatuaggio e piercing tutti gli operatori che nel laboratorio eseguono tali attività sulla clientela devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di cui alla lettera H) della Delibera di Giunta Regionale 11/4/07 n° 465;

## B) REQUISITI URBANISTICI

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing devono presentare conforme destinazione d'uso.
2. La destinazione d'uso dei locali attualmente prevista dal Capo V.1 delle Norme di attuazione del vigente P.R.G. è U2/5.1 – Artigianato di Servizio.
3. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano distinti e ben separati dai locali adibiti ad abitazione civile, abbiano accesso separato e siano in possesso della destinazione d'uso specifica a laboratorio artigianale. Dovranno essere dotati inoltre di servizi igienici distinti.

## C) REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Il Servizio di Igiene Pubblica effettua presso tutte le attività sopra elencate, le verifiche preliminari circa il possesso dei requisiti dei locali, delle attrezzature, delle procedure di sicurezza adottate e della conduzione igienica dell'attività, rilascia certificato igienico - sanitario necessario ai fini della presentazione della DIA di cui all'art. 2 ed esprime parere in merito alle comunicazioni di subingresso nei casi previsti dall'art. 8, 4° comma.
2. Nel caso di attività di piercing del solo lobo dell'orecchio complementare ad altre attività, potranno essere derogati i requisiti dei locali e servizi pur nel rispetto delle garanzie di sicurezza igienico sanitaria della procedura.
3. I locali devono avere le seguenti superfici minime:

### *ATTIVITA DI ACCONCIATORE:*

- mq 25 per 2 posti di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio. Per posto di lavoro si intende una postazione attrezzata;

### *ATTIVITA' DI ESTETISTA:*

- mq 25 per 2 posti di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio. Per posto di lavoro si intende una postazione attrezzata;
- almeno mq 10 se l'attività viene svolta presso laboratori di acconciatore, palestre, alberghi, esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici e similari;

Se l'attività di estetista viene svolta a favore dei soli clienti di strutture ricettive alberghiere di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 916 del 25/06/07, devono comunque essere rispettati i requisiti igienico - sanitari richiamati dal presente

regolamento e da quello edilizio, salvo specifiche deroghe riportate nella stessa delibera.

### **ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

- mq 20 così suddivisi:

- disponibilità di locale/i di lavoro, di superficie commisurata all'attività e comunque sufficientemente spazioso/i, non inferiore a 10 mq, al fine di permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza, dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda,
- locale ingresso - attesa – reception, separata fisicamente a tutta altezza, dalla area operativa;
- locale o zona sterilizzazione per il trattamento, tramite autoclave, delle attrezzature, dotata di proprio lavandino con acqua corrente calda e fredda, di superficie complessiva non inferiore a 4 mq: qualora si tratti di locale a sé stante, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale
- per ogni ulteriore posto di lavoro dovranno essere previsti mq 6 di superficie aggiuntiva rispetto ai 20 mq di cui sopra;

4. Dovranno comunque essere rispettati i requisiti di cui il punto A dell'Alleg. 1 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.ro 2007/465 (vedi Allegato C del presente Regolamento)

5. I requisiti sopradescritti dovranno essere rispettati anche quando l'attività di tatuaggio o piercing venga svolta presso attività d'estetista;

#### **a) Locali e attrezzature per le attività di acconciatore, estetista e tatuatori**

1. I locali in cui si svolge l'attività devono avere una superficie fenestrata non inferiore a 1/10 rispetto alla superficie del pavimento di cui almeno la metà apribile con finestra o vasistas. Solamente nel caso in cui ciò non sia possibile, il locale dovrà essere dotato di impianto di ricambio d'aria che garantisca almeno un ricambio di 50 mc./h per persona (norme UNI).

2. Nei laboratori di tatuatori gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dalla sala d'attesa e da quella destinata alla pulizia, sterilizzazione e disinfezione delle attrezzature inoltre in questi laboratori dovrà essere presente una netta distinzione tra le aree in cui vengono trattati i materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio del materiale.

3. Ogni esercizio deve essere provvisto di almeno un servizio igienico proprio con antibagno, direttamente accessibile dall'interno ed avente le seguenti caratteristiche:

	SERVIZI IGIENICI	LAVANDINI
OBBLIGATORIETA'	da predisporre in tutti i luoghi di lavoro	da predisporre in tutti i luoghi di lavoro
SUPERFICIE	$\geq 1,20 \text{ m}^2$ e, nei casi previsti, devono essere utilizzabili anche da persone su sedia a ruote	ogni posto deve disporre di cm $\geq 60$ e, nei casi previsti, devono essere utilizzabili anche da persone su sedia a ruote
ALTEZZA	$\geq 2,40 \text{ m}$	
PAVIMENTI	rivestimento con materiale lavabile	rivestimento con materiale lavabile
PARETI	a tutta altezza da locali adiacenti e diversi da wc e con rivestimento in materiale lavabile per un'altezza $\geq 2 \text{ m}$	rivestimento con materiale lavabile per un'altezza $\geq 2 \text{ m}$
COLLOCAZIONE	raggiungibili con percorsi coperti e chiusi durante il lavoro e posti in locali separati dai locali ad uso doccia	nell'anti-wc ed in prossimità di docce, spogliatoi, posti di lavoro, mensa o zona ristoro, locale di pronto soccorso
ACCESSO	attraverso anti-wc o disimpegno e, nei casi previsti, accessibili a persone su sedia a ruote	accessibili, nei casi previsti, a persone su sedia a ruote
ILLUMINAZIONE ED AERAZIONE NATURALI	RI e RA <sup>(3)</sup> $\geq 1/12$ e comunque la superficie aeroilluminante non deve essere inferiore a $0,40 \text{ m}^2$ , salvo impedimenti oggettivi	
AERAZIONE FORZATA	obbligatoria se l'aerazione naturale è insufficiente o assente; i ricambi devono essere almeno di $8 \text{ vol/h}$ se in continuo oppure di $20 \text{ vol/h}$ se l'aspirazione è collegata all'accensione della luce e mantenuta per almeno 3 minuti dopo lo spegnimento della luce	
RISCALDAMENTO	Sì	
ARREDI	disponibilità di carta igienica	disponibilità di mezzi detergenti (erogatori sapone) e per asciugarsi (sistemi ad aria o asciugamani a perdere)
ALTRO		dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda

4. Il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere, sapone liquido e rubinetteria a comando non manuale.

5. I servizi igienici dovranno essere almeno due negli esercizi di nuova attivazione con superficie complessiva superiore a  $100 \text{ mq.}$  o con più di 5 addetti, di cui uno destinato ai clienti ed uno ai dipendenti, anche in caso di trasferimento di attività preesistente.

6. I locali di lavoro, compresi i servizi igienici, devono avere i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di  $2 \text{ mt.}$ , rivestiti in materiale impermeabile e lavabile che consenta una pulizia e disinfezione completa.

7. I locali di lavoro devono essere dotati di sufficienti lavandini fissi ad acqua corrente, potabile, calda e fredda.

8. Negli esercizi ove si usano solventi volatili e infiammabili e nella zona di preparazione tinte deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la conservazione delle sostanze suddette; detti locali devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario ricorrendo anche ad una aspirazione forzata.

9. L'impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme CEE, certificato e periodicamente verificato nel corretto funzionamento. L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

I sedili ed i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

10. Gli esercizi devono essere forniti di :

- asciugamani e biancheria, in quantità sufficiente per poter essere ricambiati per ogni servizio;
- rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini proporzionati al numero dei clienti;
- un armadio per la conservazione della biancheria pulita;
- un contenitore per immondizie con apertura a pedale;
- una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti, qualora vi siano dipendenti la cassetta dovrà essere conforme al DM 388/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- contenitore per biancheria sporca a perfetta chiusura.

#### b) Conduzione igienica di tutte le attività

1. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con particolare riguardo alle mani e alle unghie e nelle attività di estetista, tatuaggio e piercing deve indossare indumenti da lavoro bianchi o di altro colore chiaro, tenuto sempre in perfetto stato di pulizia.

2. Il Servizio di Igiene Pubblica potrà richiedere accertamenti sanitari sugli esercenti le suddette professioni qualora emerga il sospetto di possibile implicazione nella diffusione di patologie infettive e parassitarie trasmissibili agli utenti.

3. Nel caso in cui l'esercente le suddette professioni sia colpito dalle malattie di cui al punto precedente dovrà essere allontanato dal lavoro fino a parere favorevole del medico igienista, o comunque adibito ad altre mansioni, purché queste non costituiscano un rischio di contagio.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- i locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e periodicamente disinfettati;
- sono da preferire, quando possibile, strumenti da taglio a perdere ed in particolare lamette e rasoi monouso;
- in alternativa al monouso, tutti gli strumenti da taglio (forbici, lime, rasoi, ecc) che possono venire a contatto con sangue o con altri materiali biologici, devono essere

sottoposti obbligatoriamente, dopo ogni servizio, a trattamento di disinfezione ad alto livello o a sterilizzazione con prodotti specifici riconosciuti idonei dal Servizio Igiene Pubblica, presso il quale è disponibile l'elenco aggiornato dei disinfettanti utili allo scopo;

- attrezzi quali spazzole, pettini, ecc., devono essere lavati con detergenti idonei dopo ogni servizio;
- gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni servizio; è proibito l'uso di piumini per spargere il talco o di altre sostanze in polvere, se non ad uso individuale;
- è vietata l'occupazione di minore di anni 16 nell'impiego professionale di lacche, tinture ed altre sostanze nocive nei servizi di estetica alla persona (L.17.10.1967, n° 977 e D.P.R. 20.01.1976, n° 432);
- l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da una rapida ed abbondante areazione dei locali;
- durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare l'accensione di fiamme libere

5. Il titolare è tenuto a predisporre un manuale di corretta prassi igienica e procedure redatte secondo criteri di qualità relativamente alla sterilizzazione dello strumentario e, qualora richiesto dal tipo di attività svolta, alla eliminazione dei rifiuti a rischio infettivo, che indichino l'operatore incaricato delle operazioni, frequenza, tempi e modalità di esecuzione, prodotti utilizzati ed eventuali criteri di verifica.

### c) Conduzione igienico sanitaria delle attività di tatuaggio e piercing

1. Per le attività di tatuatori e piercing devono essere rispettate le indicazioni fornite dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.ro 465 del 11.04.2007 (vedi Allegato C).

2. Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezione trasmissibili con il sangue, è necessario applicare scrupolosamente tutte le misure seguenti per tutti i clienti:

- gli operatori devono sempre indossare, durante le attività sul cliente, guanti monouso in lattice (o materiale simile anallergico) sostituiti regolarmente ad ogni cambio di cliente,
- le procedure di tatuaggio e piercing non devono essere effettuate su lesioni cutanee o su esiti di ustioni,
- gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a contatto con cute integra o lesa devono essere sempre rigorosamente monouso,
- tutti gli altri strumenti devono essere sterilizzati prima del riutilizzo nei modi descritti nella Delibera Regionale n. 465/2007,
- dopo l'utilizzo i materiali monouso devono essere eliminati correttamente in conformità con le normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti, per ridurre il rischio e esposizioni accidentali;
- prima e dopo ogni trattamento l'operatore deve lavarsi le mani con prodotto detergente. Il lavaggio delle mani deve essere sempre effettuato indipendentemente dall'uso dei guanti,
- è indispensabile osservare le vigenti norme in materia di protezione del personale esposto a rischio biologico anche con l'uso di maschere od occhiali protettivi,

- l'operatore deve indossare un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio,
- gli strumenti che non sono monouso, quindi non destinati a penetrare la cute ma comunque utilizzati nell'attività di tatuaggio e piercing, devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione in autoclave secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera E punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465/2007.  
Nel caso di strumenti non destinati a penetrare nella cute, potrà essere applicata una disinfezione con uso appropriato di ipoclorito di sodio alla concentrazione di cloro libero non inferiore al 4 %, secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera E punto 7 della Delibera Regionale n. 465/2007 (Vedi all. C)
- i materiali da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello devono essere accuratamente detersi ed asciugati prima della disinfezione,
- gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo.
- La gestione dei disinfettanti chimici deve essere fatta nel rispetto del D.lgs. 626/94 e successive integrazioni,
- nel caso di schizzi di sangue, la parte di sangue deve essere rimossa e successivamente l'area deve essere disinfettata con ipoclorito di sodio: durante tale procedura dovranno essere indossati guanti monouso,
- nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchi per tatuaggio con aghi multipli (elettrici tattoo gun) che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
  1. la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido,
  2. gli aghi siano rigorosamente monouso,
  3. i pigmenti da utilizzare siano atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera, i contenitori dei pigmenti siano monouso (un contenitore per ogni soggetto ) da non riutilizzare nel soggetto successivo,
  4. il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto,
  5. i tamponi di garza, il cotone e la biancheria sporca di sangue devono essere maneggiati il meno possibile, posti in sacchi di plastica da utilizzare anche per il trasporto: la biancheria sporca dovrà essere lavata a temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.

#### d) Limitazione delle procedure di tatuaggio e piercing

1. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 e i 18 anni.
2. Sono disposti i divieti di cui alla lettera F del punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 11.04.2007
3. E' fatto divieto di praticare il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare compromessa (palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale ecc..).

#### e) Regole per l'utilizzo di lampade UV-A

1. Tutte le apparecchiature devono riportare in posizione ben visibile una targhetta

indicante la tipologia e dovranno rispettare quanto indicato:

- alle sorgenti di radiazioni UV non coerenti si applica quanto previsto dalle “Linee guida per la limitazione delle esposizioni a radiazioni ultraviolette con lunghezza d’onda compresa tra 1 mm e 180 nm (radiazioni ottiche non coerenti)” Health Physics Vol. 87, No 2, pp 171-186, 2004.
- le apparecchiature per l’abbronzatura artificiale utilizzate nei centri estetici, solarium e similari devono essere realizzate ed utilizzate in conformità a quanto previsto dalla norme CEI EN 60335-2-27 ultima edizione.

2. In prossimità delle macchine devono essere appese, in posizione ben visibile, tutte le avvertenze necessarie all’utente per prevenire i rischi connessi all’esposizione lampade UV.

3. Ogni apparecchiatura deve avere il relativo manuale di istruzioni riportante in modo chiaro e leggibile tutte le informazioni relative al corretto uso e manutenzione.

4. Ogni intervento di manutenzione o sostituzione di apparati, lampade ecc. deve essere eseguito da personale tecnico qualificato e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla ditta costruttrice, specie per ciò che concerne le car B commi 2,3 caratteristiche tecniche che i ricambi devono avere per non modificare la potenza radiante per la quale la macchina è stata costruita.

5. E’ vietato l’utilizzo di lampade abbronzanti UV-A e di altri apparecchi elettromeccanici per uso estetico definiti dalla Legge 4.1.1990 n° 1 senza la presenza di un operatore professionale in possesso di qualifica di Estetista (Sentenza Cass. Civ. Sez. III del 3.4.2000 n° 4012).

## ART. 5 ATTIVITA’ ESISTENTI

1. I titolari di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing già autorizzate in locali non conformi alla disciplina del presente Regolamento conservano diritto all’esercizio dell’attività nei medesimi locali semprechè gli stessi abbiano conforme destinazione d’uso e presentino i requisiti igienico sanitari indispensabili all’esercizio dell’attività. Qualora, pur in presenza di conforme destinazione d’uso, il locale non presenti i requisiti igienico sanitari strutturali (presenza di servizi igienici) previsti dal presente regolamento, l’attività può continuare fino alla cessazione dell’azienda in capo all’attuale titolare. Il subingresso è consentito in deroga alle superfici minime previste dall’art 4 lett. C) a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari. Il competente Servizio dell’AUSL può prescrivere, entro il termine ritenuto necessario, l’adeguamento ai requisiti minimi e indispensabili per l’esercizio dell’attività.

## ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’

## PER ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

1. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 al Comune per:

- aprire un nuovo esercizio;
- trasferire l'attività già autorizzata in nuovi locali;
- effettuare un ampliamento dei locali;

2. La Dichiarazione deve contenere come da specifica modulistica predisposta dal Comune:

- a) generalità del richiedente;
- b) codice fiscale o Partita IVA;
- c) ubicazione del locale destinato all'attività;
- d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti professionali;
- e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia di antimafia;
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver rispettato i regolamenti in materia igienico sanitaria e in materia edilizia;

3. Alla dichiarazione devono essere allegati :

- a) Certificato di idoneità sanitaria rilasciato dall' AUSL ovvero ricevuta di presentazione di domanda di certificato igienico sanitario ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta presentazione della domanda di certificato;
- b) Relazione descrittiva dell'attività svolta e pianta planimetrica con layout dei locali a firma di un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100 con calcolo analitico della superficie;
- c) autorizzazione amministrativa rilasciata al cedente o DIA di apertura dell'esercizio;

### ART. 7

#### ISTRUTTORIA DELLA D.I.A.

1. Dalla data di presentazione della D.I.A. regolare e completa in ogni sua parte ed allegato, l'Ufficio competente provvede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
2. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6, adotta motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a giorni trenta;

### ART. 8

#### SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing per atto tra vivi, comporta il diritto alla prosecuzione dell'attività da parte del subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.

2. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune apposita comunicazione di Subingresso.

3. La comunicazione di subingresso deve essere presentata secondo le modalità dell' art. 6 comma 2° ed essere corredata da :

- a) Atto di cessione /affittanza d'azienda o dichiarazione del notaio attestante l'avvenuta cessione o affittanza;
- b) Relazione descrittiva e pianta planimetrica con lay-out dei locali a firma di un tecnico abilitato, in scale 1:50 o 1:100 con calcolo analitico della superficie o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali non hanno subito variazioni edilizie o strutturali dalla data di rilascio della precedente autorizzazione o D.I.A. Qualora le modifiche siano state apportate ai soli arredi dovrà essere allegata planimetria con il nuovo lay-out sottoscritta dal richiedente;
- c) Autorizzazione rilasciata al cedente o D.I.A. di apertura dell'esercizio presentata dalla ditta cedente;
- d) Nei subingressi in attività autorizzate antecedentemente al 2000: Pianta planimetrica con relativo lay-out dei locali e indicazione del rapporto aerante e illuminante;

4. Il Servizio Igiene Pubblica esprime parere ai sensi dell'art. 4 lett. C) :

- nei subingressi in attività autorizzate prima dell'anno 2000;
- nei subingressi in attività autorizzate dall'anno 2000 i cui locali hanno subito modifiche strutturali o edilizie

Il subingresso è consentito in deroga alle superfici minime previste dall'art. 4 lett. C) a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari.

## ART 9 SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

1. Nel caso di decesso del titolare, gli eredi anche non qualificati, che intendono continuare l'esercizio dell'attività devono presentare comunicazione di volturazione secondo quanto previsto dall'art. 8 entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avvenuto decesso.

2. Tuttavia, gli aventi diritto potranno esercitare l'impresa purché all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta previa comunicazione al Comune.

3. Nell'impresa artigiana in base all'art. 5 della Legge 08.08.1985, n° 443 l' autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorso il periodo di 5 (cinque) anni o fino al compimento della maggiore

età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.

ART. 10  
OBBLIGO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di presentazione della D.I.A. di cui all'art. 2.

ART. 11  
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il periodo feriale non va comunicato all'Amministrazione comunale qualora non superi i trenta giorni.

2. Il titolare o il rappresentante legale è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e sino a un massimo di dodici mesi consecutivi.

3. Nel caso di subingresso l'esercizio dell'attività può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi, dalla data di acquisizione del titolo.

4. Il termine di cui ai precedenti commi 2° e 3° può essere prorogato in caso di motivata e comprovata necessità.

ART. 12  
DECADENZA e CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il diritto ad esercitare l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing a seguito della presentazione della D.I.A. di cui all'art. 2 decade nei seguenti casi:

- a. per decesso del titolare salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento;
- b. qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- c. quando il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione di cui all'art. 19 comma 2° della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- d. qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 4;

2. Il Sindaco ordina altresì la chiusura di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing:

- a. in caso di svolgimento abusivo dell'attività;
- b. per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari su conforme proposta dei competenti organi di controllo;
- c. in caso di mancato rispetto del divieto di avvio dell'attività di cui all'art. 7 co. 2° o qualora il titolare non provveda a conformare l'attività nel termine fissato dall'Amministrazione;

ART. 13  
OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI  
LABORATORI

1. Ai titolari di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing è fatto obbligo di rispettare la chiusura domenicale e festiva nonché gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco. Ai sensi del D.L. 31/1/2007, n° 7 coord. con la legge 2/4/2007 n° 40 art. 10 co. 2°, gli esercenti delle attività di all'art. 1 non sono tenuti al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2. La tabella con l'indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.

ART. 14  
OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE

1. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tenere esposte, all'interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali.

ART. 15  
SANZIONI

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella sotto indicata tabella A, nel rispetto dell'art. 7-bis del D.lgt. 18/08/2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

TABELLA A.

**Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del  
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista,  
tatuaggio e piercing.**

ART.	COMMA	GENERE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO MIN.	IMPORTO MAX
3	2°	Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	€ 80,00	€ 500,00
4	Lett.B co. 3°	Svolgimento dell'attività c/o il domicilio dell'esercente in locali non separati e distinti dai locali adibiti ad abitazione civile	€ 80,00	€ 500,00
8	3°	Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della prescritta comunicazione	€ 80,00	€ 500,00
9	1° e 2°	Prosecuzione dell'attività in caso di decesso del titolare senza la presentazione della prescritta comunicazione.	€ 80,00	€ 500,00
7	2°	Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni denunciate in caso di inammissibilità della DIA	€ 80,00	€ 500,00
13,14		Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	€ 80,00	€ 500,00
2	1°	Esercizio di attività di tatuatore e piercing senza presentazione della DIA almeno 30 giorni prima	€ 80,00	€ 500,00
4	3°	Esercizio dell'attività di tatuatore e piercing senza l'attestato di partecipazione al Corso di cui alla lett. A. della delibera di Giunta Regionale n° 465/07;	€ 80,00	€ 500,00
11	2°	Mancata comunicazione preventiva della sospensione dell'attività	€ 80,00	€ 500,00
4	Lett. C	Violazione di previsione normativa in materia igienico sanitaria;	€ 80,00	€ 500,00
13	1°	Mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura dei laboratori	€ 80,00	€ 500,00

3. Nei confronti di chi esercita abusivamente l'attività di estetista o senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n° 12 /1990, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n° 1/1990;
4. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n° 174/2005;
5. Nel caso di particolare gravità o recidiva nella violazione al presente Regolamento il Sindaco può sospendere l'attività fino ad un massimo di tre giorni.

ALLEGATO A

## ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro non oltre un centimetro
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
- Lampade abbronzanti UV-A
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti ai raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera
- Scaldacera per cerette
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica
- Attrezzature per manicure e pedicure
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza)
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati
- Depilatori elettrici ed elettronici
- Apparecchi per massaggi subacquei
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera
- Laser estetico
- Saune

## **ALLEGATO B**

### **ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI**

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
- Fondotinta (liquidi, paste, cipria)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale ecc.)
- Saponi da toeletta, saponi deodoranti ecc.,
- Profumi, acqua da toeletta ed acqua di colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per il trattamento dei capelli
- Tinture per capelli e decoloranti
- Prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
- Prodotti per la messa in piega
- Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
- Prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
- Prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per l'igiene intima esterna
- Prodotti solari
- Prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe

## **ALLEGATO C**

### **Delibera Regione Emilia Romagna n.ro 2007/465**

#### **Approvazione delle linee Guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing"**

PROGR. N. 465/2007

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di MERCOLEDI' 11 (UNDICI ) del mese di APRILE dell' anno 2007 (DUEMILASETTE ) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- 1) DAPPORTO ANNA MARIA - Presidente
- 2) BISSONI GIOVANNI - Assessore
- 3) BRUSCHINI MARIOLUIGI - Assessore
- 4) GILLI LUIGI - Assessore
- 5) MANZINI PAOLA - Assessore
- 6) PASI GUIDO - Assessore
- 7) RABBONI TIBERIO - Assessore
- 8) RONCHI ALBERTO - Assessore

Presiede l'Assessore DAPPORTO ANNA MARIA  
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore BISSONI GIOVANNI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA CONCERNENTI 'INDICAZIONI TECNICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING'.

COD.DOCUMENTO PRC/06/1038407

Prot. n.(PRC/06/1038407)

---

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso che le pratiche di tatuaggio e piercing sono un fenomeno la cui diffusione è in costante aumento, soprattutto tra gli adolescenti, anche nella Regione Emilia-Romagna e che l'esercizio non corretto di tali attività – che si concretizzano in interventi (modificativi e invasivi) sul corpo altrui - comporta l'esposizione dei soggetti che vi accedono a possibili conseguenze dannose non volute sulla integrità psicofisica dei medesimi;

Rammentato che in assenza di riferimenti normativi specifici volti a disciplinare l'attività in questione, sia a livello primario sia sul piano regolamentare, la regolamentazione di tale attività va ricondotta, nel rispetto e a tutela della salute pubblica, alla disciplina nazionale e regionale vigente per i barbieri, parrucchieri e mestieri affini – giusta l'aperta nozione di affinità offerta in particolare dalla L.161/63 e succ. mod. -, che prevede l'attribuzione di poteri formali e l'emissione di provvedimenti amministrativi (autorizzativi, sanzionatori e cautelari) in capo al Comune, riconoscendo invece all'Azienda Unità sanitaria locale compiti di istruttoria, supporto e vigilanza igienico- sanitaria;

Visto il D.L n. 7/2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" che all'art.10 comma 2 stabilisce che le attività soprarichiamate non sono più subordinate al rilascio di autorizzazione, essendo ora soggette alla sola dichiarazione di inizio attività al comune territorialmente competente, fermo restando il rispetto, per quanto qui interessa, di tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria che dovrà essere attestato nella suddetta dichiarazione;

Tenuto conto che i parametri igienico- sanitari e organizzativi e, più in generale, le indicazioni di sicurezza finalizzati alla tutela della salute degli operatori e degli utenti sono previsti nei regolamenti comunali di igiene ovvero negli specifici regolamenti che, ai sensi dell'art. 1 della L.161/63 e successive modificazioni disciplinano le attività di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini;

Ravvisata l'esigenza, in considerazione della continua evoluzione e diffusione delle attività di tatuaggio e piercing, di aggiornare le indicazioni e le misure previste per l'esercizio delle attività in questione, al fine di migliorare - attraverso la riduzione ed il controllo dei fattori di rischio per la salute - la qualità e la sicurezza sia per chi vi si sottopone sia per chi li effettua;

Rilevata dunque la necessità urgente di procedere alla individuazione di limiti e alla definizione di misure e condizioni atte a prevenire e ridurre i rischi per la salute derivanti da un esercizio scorretto o inidoneo delle attività di tatuaggio e piercing, fornendo al contempo una più corretta informazione all'utente e la opportunità per gli operatori di effettuare specifici percorsi formativi;

Ritenuto quindi di approvare le allegate Linee guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" che, a completamento della disciplina attualmente in vigore, provvedono a:

- definire le misure igieniche, preventive e di educazione sanitaria per ridurre i rischi di patologie e di infezioni;

- indicare le corrette e precise informazioni da fornire a chi si sottopone a tatuaggio e/o piercing sulle modalità tecniche (materiali e prodotti che si utilizzano, presenza di sostanze allergizzanti, ecc.), sui rischi dell'intervento e sulle precauzioni da adottare;
- stabilire i contenuti della formazione che le Aziende Usl offrono agli operatori che eseguono tatuaggi e piercing, al fine di perseguire il rispetto di pratiche corrette per l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle connesse attività;
- specificare, alla luce dei principi rinvenibili nell'ordinamento, i limiti alla disponibilità del proprio corpo e quindi i limiti del rischio consentito con particolare riferimento ai minori e individuare gli interventi che possono essere considerati pericolosi per la salute, causando un diminuzione permanente alla integrità psicofisica del soggetto;
- prevedere una adeguata sorveglianza e controllo da parte dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle aziende Unità sanitarie locali in ordine al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

Ritenuto necessario che i Comuni tengano conto di quanto previsto nelle allegate Linee guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing", provvedendo tempestivamente all'adeguamento dei propri regolamenti, al fine di assicurare nel territorio della regione una regolamentazione omogenea delle attività in questione a salvaguardia della salute pubblica;

Acquisito il parere favorevole del Comitato di Direzione nella seduta del 18 dicembre 2006;

Acquisito inoltre il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 12 febbraio 2007;

Acquisito altresì il parere favorevole della Commissione Politiche per la salute e politiche sociali espresso nella seduta del 4 aprile 2007;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

A voti unanimi e palesi

## DELIBERA

1. di approvare le allegate Linee guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), alle quali i regolamenti comunali dovranno conformarsi;
2. di pubblicare integralmente il presente provvedimento ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

-----

## **Allegato 1) Delibera R.E.R. n. 465 del 2007**

Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.

“Piercing” è un termine inglese che significa “forare”: attraverso interventi cruenti più o meno dolorosi, vengono applicati anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo. L'attività di tatuaggio consiste nell'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto “tatuaggio ornamentale”.

Le pratiche di interventi sul corpo del tipo di tatuaggi, piercing e analoghi hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia, Emilia-Romagna compresa.

### **Problemi di sicurezza connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing**

I problemi di sicurezza di queste pratiche sono legati in modo prevalente, anche se non esclusivo, alla prevenzione delle infezioni.

Durante l'applicazione di un tatuaggio o di un piercing si crea spesso il contatto con il sangue e ciò può generare dei problemi.

Diversi agenti microbici possono infatti arrivare al sangue tramite gli strumenti utilizzati, se questi sono stati contaminati. La contaminazione può avvenire in diversi modi:

- nell'ambiente (per esempio in condizioni di scarsa igiene ambientale o personale, o in carenza di tecniche asettiche);
- nel passaggio attraverso gli strati più superficiali della cute (per incongrua preparazione dell'area cutanea interessata);
- dal sangue di altre persone trattate in precedenza (in carenza di adeguata sterilizzazione o sostituzione del materiale).

Strumenti contaminati che penetrano attraverso la pelle possono quindi trasmettere molti virus, come ad esempio quello dell'epatite C, dell'epatite B o l'HIV, o batteri molto diffusi e pericolosi come lo Stafilococco.

Per questo motivo le attività di piercing e tatuaggi devono essere condotte in modo da assicurare:

- un adeguato livello di igiene del personale e dell'ambiente di lavoro;
- l'uso esclusivo di tecniche asettiche;
- l'adeguato trattamento e smaltimento di oggetti, materiali biologici e rifiuti potenzialmente contaminati;
- l'adeguato trattamento delle lesioni provocate.

Le infezioni possono trasmettersi in molti modi. Il più pericoloso è costituito dalla trasmissione di microrganismi tramite il sangue, che si può avere fra un cliente e l'altro, o fra il tatuatore/piercer e il cliente.

Le modalità possono essere diverse, ad esempio:

- le attrezzature non vengono adeguatamente pulite fra una procedura e l'altra;
- strumenti puliti e/o sterili vengono in contatto con quelli già usati;
- strumenti puliti e/o sterili vengono appoggiati su superfici sporche;
- teli contaminati, indumenti, spatole, o guanti monouso non vengono eliminati in modo appropriato immediatamente dopo l'uso;

- materiali destinati al contatto con i clienti non sono puliti al momento dell'uso, oppure non vengono maneggiati e utilizzati con la dovuta igiene;
- i locali, l'arredo e le attrezzature non sono conservati puliti, igienicamente e in buon stato di funzionamento;
- le pratiche di disinfezione e di sterilizzazione, e/o le attrezzature necessarie, sono inadeguate.

Principi basilari per l'effettuazione del piercing in condizioni di sicurezza

Gli operatori che praticano attività di piercing e /o tatuaggio devono rispettare alcuni principi basilari:

Igiene degli ambienti e della persona

1. I locali devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni igieniche.
2. Gli animali non sono ammessi nei locali ove venga praticato il piercing.
3. Gli operatori devono mantenere mani e indumenti puliti.
4. Ogni ferita o abrasione cutanea deve essere ben protetta e coperta.
5. La vaccinazione antiepatite B è raccomandata per tutti gli operatori.

**Igiene delle attrezzature**

6. Qualunque strumento utilizzato per penetrare la cute deve essere sterile e preferibilmente monouso.
7. Qualunque strumento/oggetto che abbia penetrato la cute o che sia contaminato da sangue deve essere gettato subito nel contenitore per rifiuti infetti taglienti, oppure pulito e sterilizzato prima di essere utilizzato su di un'altra persona.

**Uso dei pigmenti**

8. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici e sterili.
9. I pigmenti colorati devono essere conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

E' responsabilità del titolare assicurare un buon livello complessivo di igiene e la sicurezza di clienti e operatori.

## TATUAGGI E PIERCING: PROCEDURE IGIENICHE

### A Requisiti dei locali

E' opportuno che gli ambienti destinati rispettivamente a sala d'attesa, all'esecuzione del tatuaggio o piercing e alla pulizia e sterilizzazione siano separate tra di loro.

Nei locali in cui si effettua la pratica di tatuaggio o di body piercing e in cui ci sono strumenti e attrezzature pulite, disinfettate o sterilizzate, il pavimento, le sedie, le scaffalature, gli impianti e gli arredi devono essere costruiti con materiale liscio e tale da poter essere facilmente mantenuto in buono stato, pulito e, all'occorrenza disinfettato.

I locali devono essere adeguatamente illuminati e ventilati.

Gli strumenti utilizzati devono essere portati e sistemati nella zona destinata allo "sporco", cioè dove vengono effettuate le pratiche di decontaminazione, seguendo un percorso a

senso unico. In questo modo, gli strumenti sterili, quelli soltanto puliti e quelli sporchi rimangono separati fra loro.

Sui banchi e tavoli di lavoro deve esserci sufficiente spazio per sistemare tutte le attrezzature.

I locali devono rispettare le norme edilizie e di igiene generali e locali.

## **B\_ Scelta degli strumenti, dei gioielli e degli inchiostri**

### **a- strumenti**

Ogni volta che sia possibile, preferire strumentazione monouso.

L'attrezzatura definita dal costruttore come monouso, per nessun motivo deve mai essere pulita, sterilizzata né riutilizzata su un altro cliente.

Le superfici metalliche placcate tendono a deteriorarsi con l'uso e con i ripetuti cicli di autoclave. Si raccomanda quindi la scelta di strumentazione di materiali di qualità (ad es. acciaio inossidabile chirurgico, oro, ecc.) per le procedure di esecuzione del tatuaggio e del body piercing, in modo tale da non compromettere l'efficacia del processo di sterilizzazione.

Gli strumenti riutilizzabili usati per penetrare la pelle devono essere lavati e sterilizzati per il riutilizzo su di un altro cliente.

### **b- gioielli**

Deve essere utilizzata appropriata gioielleria ben tornita, realizzata specificamente per il body piercing, senza sporgenze, graffi o superfici irregolari.

Alcuni materiali adatti per il body piercing sono:

- niobio
- titanio
- platino
- materie plastiche dense, a bassa porosità (nylon, acrilico, o lucite).

### **c- inchiostri**

I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici, sterili e certificati dalla azienda produttrice.

## **C Informazioni richieste/fornite al cliente**

### **E' necessario richiedere e fornire le seguenti informazioni:**

*a. Informazioni utili per praticare tatuaggio o body piercing in sicurezza.*

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi in presenza di:

- malattie della pelle (in questo caso si potrà procedere solo ove risulti adeguatamente documentata la mancanza di controindicazioni a tale pratica).

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing in presenza di:

- disturbi della coagulazione, tendenza alle emorragie o alla formazione di cheloidi;
- malattie che predispongono alle infezioni (diabete, immunodeficienze, uso di cortisonici ad alte dosi).

Le suddette informazioni vanno richieste all'interessato, se maggiorenne, ai genitori o a chi esercita la patria potestà nel caso di minori.

#### **b. Informazioni sui prodotti utilizzati**

L'operatore deve fornire al cliente, o ai/al genitori/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati per il tatuaggio: conoscenze sugli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenza di sostanze tossiche o cancerogene, assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

c. Dovrà inoltre essere acquisito il *consenso informato* dell'interessato all'esecuzione dello specifico trattamento.

#### **D\_Preparazione all'intervento**

#### **Preparazione dell'area di lavoro**

L'area di lavoro deve essere adeguatamente preparata per la seduta di tatuaggio o di piercing.

L'interruzione dell'attività potrebbe infatti far aumentare la probabilità di contaminazione delle superfici.

Occorre quindi:

- assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ordinata e che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano; oggetti o strumenti non necessari vanno allontanati prima dell'inizio dell'attività;
- ricoprire tutte le superfici con protezioni monouso o con teli puliti;
- posizionare i contenitori per aghi e taglienti e per altri strumenti sporchi o contaminati, ben riconoscibili, nell'area di lavoro, per ridurre la probabilità di incidenti o errori e per conservare il più possibile pulita l'area di lavoro;
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente antisettico, asciugarle con salviette monouso, indossare un paio di guanti nuovi e puliti per ogni cliente;
- aprire le confezioni contenenti gli aghi sterili immediatamente prima dell'uso sul cliente.

#### **Preparazione degli inchiostri per tatuaggio e delle altre attrezzature**

Durante l'esecuzione del tatuaggio occorre evitare di contaminare le superfici di lavoro prestando attenzione a:

- coprire i flaconi e contenitori di inchiostro, spray e non, con pellicole o rivestimenti plastici monouso;
- coprire con pellicole o rivestimenti plastici le superfici che potrebbero essere toccate, ad esempio interruttori, lampade, strumenti di controllo;
- predisporre il numero necessario di capsule di inchiostro in appositi vassoi di acciaio inossidabile e distribuire l'inchiostro nelle capsule;
- in alternativa, travasare gli inchiostri in un singolo vassoio monouso; ogni inchiostro avanzato deve essere eliminato con il contenitore dopo ogni cliente;
- disporre l'acqua, necessaria per risciacquare fra i diversi colori del tatuaggio, in vaschette monouso ed eliminarle al termine dell'intervento su ciascun cliente;
- stoccare teli o fazzoletti destinati all'uso durante le procedure di tatuaggio in luoghi in cui non possono essere contaminati; un numero sufficiente di fazzoletti per trattare un singolo cliente deve essere a disposizione nell'area di lavoro, e tutti i fazzoletti, sia utilizzati che non utilizzati, alla fine del trattamento di ogni cliente devono essere eliminati immediatamente nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo;

- sostituire qualunque strumento toccato accidentalmente dall'operatore, caduto o contaminato in qualunque altro modo, prima o durante una procedura di piercing, con altro strumento sterile.

I pigmenti o gli inchiostri devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto.

I contenitori monouso non possono essere riutilizzati e devono essere eliminati adottando le precauzioni previste per i materiali potenzialmente contaminati.

Durante l'attività è bene indossare guanti e camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.

## **Preparazione della cute e disinfettanti**

Assicurarsi che il cliente sia seduto in posizione confortevole e posizionato in modo tale da non farsi male in caso di svenimento.

Controllare che la cute del cliente sia pulita e priva di infezioni.

Se l'area deve essere depilata, utilizzare un rasoio nuovo monouso, da eliminare subito dopo l'uso in un contenitore per taglienti a rischio infettivo.

Prima di procedere all'applicazione di tatuaggio o di piercing, la cute deve essere disinfettata con un antisettico, es. clorexidina alcolica 0,5%.

Le zone periorculari devono essere disinfettate con prodotti a base di povidone-iodio.

*Non possono essere considerati antisettici i preparati non registrati come tali, per es. acqua salata, acqua e aceto, limone.*

L'alcool etilico e l'alcool isopropilico possono servire per la pulizia della cute prima della disinfezione.

Devono essere osservate le avvertenze previste per i singoli prodotti. Ad esempio, in alcuni soggetti il povidone-iodio può causare reazioni cutanee se lasciato in sede.

Gli antisettici possono essere applicati tramite un flacone spray, o con salviette confezionate preimbevute, o con tamponi o salviette sterili monouso.

Nessun disinfettante o antisettico è in grado di inattivare i germi istantaneamente. Occorre quindi rispettare il tempo di contatto indicato dal produttore fra l'applicazione dell'antisettico e le operazioni di penetrazione della cute. Nel caso non vi fosse alcuna indicazione del produttore, orientativamente, devono passare circa due minuti, poi la pelle può essere asciugata con una salvietta monouso sterile oppure lasciata asciugare prima di proseguire con l'intervento.

Al termine dell'applicazione di tatuaggio o di piercing su ogni cliente le salviette, monouso, utilizzate devono essere eliminate nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.

## **Tatuaggio**

- Prima di posizionare la griglia del tatuaggio, deve essere utilizzata una soluzione detergente contenente uno degli antibatterici sopra menzionati. Il metodo di applicazione della soluzione dovrebbe essere lo stesso usato per i detergenti cutanei antibatterici.

- A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata con il sangue, le griglie non devono essere assolutamente riutilizzate su altri clienti.
- Applicare la crema lubrificante (gel, vaselina, ecc.) al tatuaggio usando una spatola pulita, nuova, monouso per ogni cliente. Non utilizzare mai guanti o le dita nude per applicare la crema lubrificante, ma applicare sempre con una spatola, e gettarla dopo ogni applicazione nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
- La crema avanzata da un cliente deve essere eliminata e non utilizzata su di un altro cliente.

## **Piercing**

Nelle manovre di manipolazione degli aghi devono essere usati guanti monouso.

Quando l'ago deve attraversare i tessuti del corpo e uscire dalla parte opposta, deve essere usata una tecnica sterile, "no touch", cioè senza toccare la superficie dell'ago. In tali circostanze si dovrebbe utilizzare una pinza per manipolare gli aghi.

I comuni guanti monouso non sono sterili; di conseguenza, un ago venuto in contatto con tali guanti deve essere considerato non più sterile e deve quindi essere immediatamente sostituito.

Pinze sterili dovrebbero essere utilizzate anche per manipolare la gioielleria sterile.

Se si usano i guanti sterili, la manovra di indossarli deve essere eseguita con molta attenzione, in modo tale da non contaminarli prima del loro utilizzo.

## **Pistole per Piercing**

Le pistole per Piercing sono appropriate solo per il piercing del lobo dell'orecchio e se usate da operatori esperti. Queste pistole possono danneggiare i tessuti corporei quando usate per il piercing di altre parti del corpo o quando usate sulle orecchie in modo improprio.

I produttori delle pistole per piercing dell'orecchio forniscono generalmente informazioni riguardo la preparazione e la manutenzione dell'attrezzatura, le aree di piercing dell'orecchio, la cura della ferita, eventuali altri problemi.

E' importante conoscere i rischi da pistole per piercing. Alcuni operatori di piercing continuano a non considerarle strumenti sicuri e preferiscono continuare ad utilizzare aghi cavi a setto per piercing.

Nell'uso delle pistole per piercing, occorre comunque assicurarsi dei seguenti punti:

- la pistola deve essere di acciaio inossidabile, priva di parti che potrebbero essere danneggiate da ripetuti cicli di sterilizzazione;
- se non vengono usati dispositivi monouso, il dispositivo deve essere sterilizzato in autoclave a vapore dopo ogni utilizzo e conservato in un contenitore o sacchetto sterile prima dell'utilizzo;
- deve essere usata gioielleria appropriata in modo da non danneggiare i tessuti.

## **Anestesia locale**

E' assolutamente illegale l'iniezione di sostanze anestetiche da parte di persone non abilitate alla professione medica.

In generale, l'uso di anestetici superficiali non è raccomandato.

Se vengono utilizzate creme o gel anestetici, questi dovrebbero essere ben rimossi con alcol prima degli interventi di penetrazione cutanea e non dovrebbero essere riutilizzati.

## **E\_Gestione in sicurezza dell'attività**

E' fondamentale che tutti gli operatori di tatuaggio e body piercing aderiscano alle precauzioni standard per il controllo delle infezioni.

Un quadro generale di prevenzione delle infezioni comprende i seguenti elementi fondamentali:

- 1 igiene del personale;
- 2 salute e sicurezza per gli operatori;
- 3 gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie;
- 4 manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti;
- 5 altre precauzioni;
- 6 pulizia degli ambienti;
- 7 pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili;
- 8 assistenza post-intervento ed educazione sanitaria.

In linea generale, il sangue, tutte le secrezioni corporee (ad eccezione del sudore), la pelle e le membrane mucose non intatte di ogni persona dovrebbero essere considerate potenzialmente infette.

### **1\_Igiene del personale**

Quando lavarsi le mani

- prima e dopo il contatto con ogni cliente;
- immediatamente dopo la rimozione di guanti monouso;
- dopo il contatto con il sangue, con qualunque secrezione corporea o con ferite;
- dopo essere andati in bagno.

### **Lavaggio delle mani**

La superficie delle mani e le unghie devono essere pulite prima del contatto con qualunque cliente. Abrasioni, tagli o lesioni dovrebbero essere coperte con una protezione impermeabile.

### **Come lavarsi le mani**

- Rimuovere i gioielli.
- Usare sapone o detergente liquido con acqua calda per il lavaggio abituale.
- Usare preferibilmente flaconi con dispenser monouso. Se vengono utilizzati flaconi di sapone liquido pluriuso, flaconi e stantuffo devono essere ben puliti e asciugati prima di essere nuovamente riempiti con nuovo sapone e prima di cambiare lo stantuffo.
- Insaponare e sfregare le mani energicamente per almeno 15 secondi.
- Lavare completamente, inclusi dorso, polsi, pieghe fra le dita, unghie e zona sottoungueale, e anche le avambraccia fino al gomito.

- Sciacquare bene le mani.
- Asciugare bene le mani con una salvietta di carta monouso, oppure con un erogatore di aria calda. Se si usano salviette di tessuto, devono essere lavate dopo ogni singolo utilizzo.

### **Cosa indossare**

- Guanti monouso da ispezione durante tutto il periodo di effettuazione dell'operazione di tatuaggio o piercing. Oltre che tra un cliente e l'altro, i guanti devono essere sostituiti quando presentino lacerazioni o lesioni e per interventi separati e distinti sullo stesso cliente.
- Quando sia previsto il contatto con sangue o altre secrezioni corporee occorre indossare guanti sterili monouso.
- Camici e/o grembiuli di plastica monouso dovrebbero essere indossati quando vi sia possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti.
- La protezione del volto (mascherine e occhiali o visiere) è indicata per procedure che comportano esposizione a schizzi di sangue o di altre secrezioni.
- Guanti di uso comune (da cucina) devono essere indossati per compiti generici come la pulizia dei locali o degli arredi.

## **2\_Salute e sicurezza per gli operatori.**

- E' opportuno che tutti gli operatori addetti agli interventi di tatuaggio e body piercing siano vaccinati contro l'epatite B.
- L'addetto alle attività di tatuaggio o piercing deve predisporre e avere a disposizione una procedura per gli incidenti occupazionali a rischio biologico, in particolare per le punture accidentali con materiale potenzialmente infetto. Devono essere descritti gli interventi immediati di trattamento della lesione.

### **A) Trattamento degli incidenti**

*Per "taglienti" si intendono oggetti o dispositivi dotati di punte, protuberanze o lame, in grado di tagliare o penetrare la pelle.*

### **Incidenti con taglienti o contatto con sangue o liquidi biologici**

A causa del rischio di trasmissione di infezioni, gli operatori e i clienti devono evitare il contatto con il sangue e con i liquidi organici di altre persone.

In caso di esposizione a sangue o liquidi biologici di tipo parenterale (puntura d'ago, taglio o altro), o mucosa (schizzo negli occhi, sul naso o sulla bocca), o sulla pelle non integra (scrapolata, abrasa o con dermatite), occorre intervenire immediatamente.

### **Trattamento immediato della sede esposta**

Dovrebbe essere attuato al più presto, direttamente sul posto.

#### **1. In caso di esposizione parenterale:**

- fare sanguinare la ferita per qualche istante;
- lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone, o con un disinfettante/antisettico;
- disinfettare con disinfettanti efficaci verso l'HIV (ad es. un disinfettante a base di iodio).

#### **2. In caso di esposizione di cute non integra:**

- lavare con acqua corrente e, se possibile, con sapone antisettico;

- disinfettare.

3. In caso di esposizione mucosa (occhi, bocca, narici):

- lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 5-10 minuti (alcuni consigliano 10-15).

4. In caso di esposizione di cute integra :

- lavare con acqua corrente e, se disponibile, sapone antisettico;
- disinfettare.

### **Quando recarsi in Pronto Soccorso?**

In caso di ferite o contaminazione delle mucose con sangue o altri liquidi biologici, occorre una valutazione tempestiva da parte di un medico.

Alla persona cui si stava effettuando il trattamento, fonte del sangue o del liquido corporeo con cui l'operatore è venuto a contatto, il medico potrebbe richiedere il consenso a sottoporsi al test per HIV e per virus dell'epatite B e C.

In alcuni casi, dopo l'incidente, può essere indicata per la persona esposta la somministrazione delle immunoglobuline specifiche contro il virus dell'epatite B e l'effettuazione della relativa vaccinazione.

Se c'è stata una possibile esposizione all'HIV, può essere indicato iniziare entro 2-3 ore dall'incidente l'assunzione di farmaci per alcune settimane.

### **3\_Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie**

In caso di sanguinamento inaspettato e improvviso in qualunque momento delle procedure di tatuaggio o piercing, seguire le indicazioni:

- se non è stato fatto in precedenza, indossare guanti sterili monouso;
- arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;
- se l'emorragia non cessa, continuare a premere e cercare subito assistenza medica;
- maneggiare con cura le garze sporche e gli strumenti contaminati, per evitare il contatto con il sangue del cliente e con lo strumento stesso. Riporre gli strumenti contaminati nel contenitore per taglienti, quindi pulire e sterilizzare quelli non monouso;
- pulire al più presto le superfici come le sedie, i pavimenti che siano stati contaminati con sangue o altri liquidi corporei, utilizzando uno straccio monouso imbevuto con varechina diluita con acqua in proporzioni di circa 1:4 (una parte di varechina e quattro parti di acqua) e lasciare agire per qualche minuto;
- lavare le superfici contaminate con acqua calda e detergente, quindi asciugarle con una salvietta monouso;
- gettare garze, stracci e salviette utilizzati nel bidone per rifiuti a rischio infettivo;
- al termine, togliere l'abbigliamento eventualmente contaminato, togliersi i guanti, gettarli nel bidone per rifiuti a rischio infettivo e lavarsi bene le mani.

### **4\_ Manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti**

Aghi e taglienti rappresentano la causa principale di incidenti con esposizione a malattie trasmissibili con il sangue, pertanto:

- Aghi e taglienti non riutilizzabili devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alla puntura, subito dopo l'uso, senza reincappucciare aghi né superfici taglienti.

Non spingere forzatamente aghi e taglienti nel contenitore, per evitare di ferirsi.

Quando il contenitore è pieno, chiuderlo ed eliminarlo.

- Aghi e taglienti riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

## **5\_ Altre precauzioni**

Altri strumenti che siano anche accidentalmente penetrati nella cute o che siano contaminati con sangue devono essere adeguatamente lavati e sterilizzati prima di essere nuovamente utilizzati.

Per evitare la contaminazione crociata fra un cliente e l'altro, tutti i liquidi, le creme, gli unguenti o sostanze simili dovrebbero essere tolti dal loro contenitore originale o dal tubetto esclusivamente tramite un dispenser o un applicatore monouso.

A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata dell'attacco del distributore, per l'uso di creme, unguenti o similari dovrebbero essere utilizzati soltanto dispenser con stantuffi o confezioni monouso.

Tutte le creme, gli unguenti e similari avanzati e rimossi dal contenitore non devono essere rimessi al contenitore originale, ma devono essere gettati dopo l'uso.

I dispenser di sapone liquido e i flaconi spray devono essere puliti prima di essere di nuovo riempiti e non devono essere mai rabboccati.

## **6\_Pulizia degli ambienti**

Dopo il trattamento del cliente tutti i dispositivi contaminati devono essere rimossi ed eliminati o adeguatamente sanificati .

Le salviette contaminate devono essere riposte in un appropriato contenitore ed eliminate se di carta, o lavate ad alta temperatura (>71°C per 25 minuti) se di tessuto. Le superfici esposte a contaminazione, nella stanza nella quale è stato effettuato il trattamento, devono essere pulite e trattate con acqua e disinfettante.

Tutti i rifiuti non contaminati e quelli cartacei devono essere riposti in appositi contenitori almeno dopo il trattamento di ogni cliente e smaltiti con frequenza giornaliera.

## 7 Pulizia, disinfezione, sterilizzazione

### **Lavare tutti gli strumenti prima della sterilizzazione**

Gli strumenti riutilizzabili devono essere lavati al più presto dopo l'uso.

E' assolutamente fondamentale completare bene questa operazione, prima di procedere alla sterilizzazione. Ciò dovrebbe avvenire in una apposita area per la pulizia, collocata a parte.

- Quando possibile, preferire attrezzatura monouso, pre-sterilizzata.
- Per lavare gli strumenti contaminati, usare quanti di gomma spessi, per lavori pesanti. Durante la pulizia, fare attenzione agli spruzzi su occhi e mucose: per

questo scopo, occorre indossare una visiera, oppure occhiali protettivi e mascherina.

- Risciacquare con cura gli strumenti in acqua corrente tiepida. L'acqua bollente potrebbe cuocere il materiale proteico e attaccarlo tenacemente agli strumenti. L'acqua fredda indurisce le sostanze grasse rendendo più difficoltosa la pulizia.
- Smontare gli strumenti.
- La detersione, cioè il lavaggio vero e proprio, può essere effettuata con un pulitore ad ultrasuoni, oppure manualmente. In questo secondo caso, gli strumenti vanno immersi in una bacinella con acqua bollente e detergente e, mentre sono sotto la superficie dell'acqua, vanno lavati energicamente con una spazzola.
- Risciacquare gli strumenti puliti in acqua corrente ben calda.
- Asciugare con cura gli strumenti con una salvietta o una garza pulita monouso.
- Verificare le condizioni degli strumenti.

### **Pulitori ad ultrasuoni**

I pulitori ad ultrasuoni funzionano sottoponendo gli strumenti ad onde ad alta frequenza che provocano il distacco dello sporco dagli strumenti, in modo tale da farlo precipitare sul fondo della vasca o da renderlo rimuovibile con il risciacquo.

I pulitori ad ultrasuoni devono essere utilizzati con il coperchio chiuso, per prevenire la diffusione di aerosol contenenti microrganismi, che potrebbero infettare le persone o contaminare le superfici nella stanza.

Devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni del produttore.

*I pulitori a ultrasuoni non sterilizzano e non disinfettano.* Semplicemente, realizzano un'azione di pulizia degli strumenti sicura ed efficace, prima della sterilizzazione.

### **Sterilizzazione degli strumenti**

In generale, gli apparecchi e gli strumenti per il piercing e il tatuaggio destinati a penetrare la cute dei clienti devono essere sterili.

Gli strumenti per il tatuaggio che devono essere sterili prima dell'uso comprendono: il tubo, l'imboccatura, gli aghi, la barra degli aghi, il morsetto, il *needle pusher* (l'attrezzo che spinge gli aghi, i nastri di inserzione, e qualunque altro strumento che possa venire a contatto con sangue o altri liquidi biologici).

Gli aghi devono essere sterili e monouso.

Le pinze per manipolare materiale sterile devono essere sterili.

Un'efficace sterilizzazione dipende dai seguenti fattori:

- Pulizia – gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere preventivamente puliti a fondo, in modo tale da permettere un completo contatto di tutta la superficie durante il processo di sterilizzazione.
- Temperatura – deve essere raggiunta e mantenuta una corretta temperatura per tutti gli articoli da sterilizzare.
- Tempo – la temperatura di sterilizzazione deve essere mantenuta per il corretto periodo di tempo.

*L'unico appropriato metodo di sterilizzazione è il trattamento in autoclave.*

Le autoclavi più avanzate (di tipo B) comprendono la possibilità di creare il pre-vuoto e di trattare anche strumenti cavi.

Per sterilizzare gli strumenti NON devono essere utilizzati strumenti come: stufette elettriche, forni a ultrasuoni, pentole a pressione, armadietti a raggi UV, bollitori d'acqua, pulitori ad ultrasuoni e similari, sterilizzatrici a pallini di quarzo, disinfettanti.

### **Autoclavi**

Ogni operatore che si occupi di sterilizzazione con l'autoclave deve avere acquisito adeguate informazioni in merito al suo corretto utilizzo. Lo studio deve essere dotato di istruzioni operative relative alle varie fasi del processo di sterilizzazione e di stoccaggio. Le autoclavi devono essere utilizzate, sottoposte a manutenzione e revisionate periodicamente secondo le istruzioni del produttore.

### **Impacchettamento degli strumenti prima dell'autoclavaggio**

Gli strumenti, una volta asciugati, devono poi essere imbustati prima di essere autoclavati, per poter essere mantenuti sterili anche dopo il trattamento di sterilizzazione.

Il confezionamento dei dispositivi ha infatti la funzione di mantenere la sterilità del materiale fino al momento del suo utilizzo. Può essere realizzato per singoli strumenti o dispositivi, oppure attraverso la composizione di set per procedure specifiche.

Rispetto ad altre autoclavi, le autoclavi di tipo B presentano vantaggi non soltanto perché garantiscono un'ottima efficacia del processo di sterilizzazione, ma anche perché permettono di imbustare i dispositivi prima della sterilizzazione e di mantenerli sterili, cioè pronti all'uso, per determinati periodi.

Infatti, gli strumenti di tipo critico, cioè in pratica quelli destinati a penetrare la cute del cliente, devono essere sterili al momento dell'uso; pertanto, se non confezionati, possono essere utilizzati soltanto immediatamente dopo l'avvenuto ciclo di sterilizzazione.

Per il confezionamento, possono essere utilizzate buste autosigillanti oppure può essere utilizzata l'imbustatrice.

Le buste con gli strumenti, al termine del ciclo di sterilizzazione in autoclave, non devono essere rimosse se sono bagnate. Pertanto, devono restare nell'autoclave con lo sportello aperto, fino a che non siano completamente asciutte. In alternativa, possono essere rimosse se sono all'interno di un cestello, oppure se l'autoclave è dotata di una fase di asciugatura.

Le buste per gli strumenti sono monouso e devono riportare la data del giorno di avvenuta sterilizzazione.

I pacchetti imbustati non devono essere inseriti in autoclave impilati uno sull'altro, bensì in modo tale da permettere sia la circolazione che la penetrazione del vapore all'interno delle buste.

### **Caricamento, gestione e scaricamento dell'autoclave**

Quando si carica l'autoclave, occorre prestare molta attenzione per permettere al vapore di circolare liberamente fra tutti gli oggetti inseriti e tutte le superfici siano sistemate in modo tale da poter essere esposte al vapore.

Occorre assicurarsi del raggiungimento delle seguenti temperature e del tempo per cui devono essere mantenute:

- 121°C per 20 minuti (corrispondenti alla pressione di 103 Kpa);
- 126°C per 10 minuti (corrispondenti alla pressione di 138 KPa);
- 134°C per 3 minuti (corrispondenti alla pressione di 206 KPa).

I tempi sopra indicati si riferiscono alla sola fase di effettivo mantenimento della temperatura e non comprendono il periodo necessario per raggiungerla.

Quando si tolgono gli strumenti sterili dall'autoclave, occorre evitare di contaminarli. Gli oggetti o le buste che sono caduti, rovinati, con la chiusura della busta aperta, o bagnati non possono essere considerati sterili.

Gli strumenti sterilizzati non imbustati devono essere tolti dall'autoclave tramite pinze sterili. Possono essere considerati effettivamente sterili solo se usati immediatamente.

## **Monitoraggio del processo di sterilizzazione**

Se si usano strumenti contaminati ma ritenuti sterili, si fa correre al cliente un importante rischio di infezione.

Quindi, è importante verificare il regolare processo di sterilizzazione dell'autoclave.

L'autoclave dovrebbe essere dotata di rilevatori di tempo, temperatura e pressione, che permettano di verificare, e possibilmente registrare per ogni ciclo, il raggiungimento dei parametri necessari per la sterilizzazione.

Gli indicatori chimici su striscia (come quelli sulle buste per autoclave) sono utili per rilevare alcuni errori di procedura o malfunzionamenti dell'autoclave. Comunque, queste strisce sono sensibili soltanto ai principali parametri fisici come temperature e pressione.

Se non si utilizza un'autoclave con il controllo automatico dei parametri e rapporto finale stampato, ad ogni ciclo deve essere utilizzato un indicatore chimico di processo o di sterilizzazione.

Gli indicatori biologici o l'Helix test sono più accurati nel rilevare l'efficacia del processo di sterilizzazione. Devono essere utilizzati subito dopo l'installazione dell'autoclave, dopo ogni riparazione e periodicamente (almeno una volta al mese), e deve essere tenuta registrazione delle verifiche effettuate.

## **Stoccaggio degli strumenti sterilizzati**

Se c'è necessità di stoccare strumenti sterili, ciò deve avvenire in condizioni tali da poter effettivamente conservare la sterilità, in particolare deve essere evitato il contatto con gli strumenti utilizzati.

Gli strumenti sterili devono essere conservati nella busta originale sigillata, che a sua volta deve essere conservata in un contenitore pulito, asciutto, chiuso, fino al momento dell'uso.

## **Pulizia di altri strumenti e dispositivi**

Tutti gli strumenti e gli oggetti non destinati a penetrare la cute ma comunque usati sul cliente, devono essere efficacemente lavati prima e dopo ogni uso. Anche i contenitori e loro coperchi, usati per conservare gli strumenti e per raccogliere gli strumenti sporchi, devono essere disinfettati prima e dopo ogni uso.

## **Strumenti e dispositivi che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua (ad es. strumenti elettrici)**

- Strofinare bene con un panno di cotone pulito o imbevuto di alcol etilico o isopropilico a 70°.
- Lasciare asciugare.
- Conservare gli strumenti in un contenitore pulito, chiuso ben custodito.

## **Indumenti e altri tessuti lavabili**

- Lavare con sapone o detergente in acqua calda (70°C per almeno 3 minuti o 65°C per almeno 10 minuti).
- Sciacquare e asciugare.
- In alternativa, lavare a secco in una lavanderia commerciale.
- Conservare gli articoli in luogo asciutto e appropriato, come ad es. un armadio o un cassetto.

## **Disinfettanti**

Ad eccezione dell'uso di alcol a 70° per pulire gli strumenti che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua, tutti gli strumenti non destinati alla penetrazione cutanea usati nell'attività di tatuaggio e body piercing possono essere puliti secondo le indicazioni descritte in altri paragrafi.

L'uso routinario di glutaraldeide non è raccomandato, dato che è tossica e richiede speciali precauzioni di ventilazione.

Gli strumenti non devono mai essere conservati nelle vaschette con disinfettanti prima di essere utilizzati.

## **Uso appropriato della varechina**

Le seguenti indicazioni fanno riferimento all'uso della comune varechina del commercio, con una concentrazione di cloro libero in genere non inferiore al 4%, cioè 40.000 parti per milione.

- Diluire la varechina 1:4 con acqua del rubinetto; si consiglia di utilizzare acqua fredda che consente di mantenere la soluzione più concentrata e permette di evitare il formarsi di vapori irritanti.
- Soltanto la varechina diluita nello stesso giorno può essere utilizzata, dato che l'efficacia diminuisce rapidamente nel tempo.
- La varechina deve essere conservata al buio, in zona fresca.
- Rispettare rigorosamente le indicazioni del produttore riportate sull'etichetta.
- Indossare i guanti mentre si manipola la varechina, poiché è irritante per la pelle.
- Evitare che la varechina venga a contatto con la maggior parte dei metalli, dato che li può facilmente ossidare e rovinare.

## **8\_Assistenza postintervento ed educazione sanitaria**

### Trattamento della ferita

Al termine dell'applicazione del piercing, l'operatore deve fornire ad ogni cliente opportune istruzioni scritte per la cura della ferita, volte principalmente ad evitare l'insorgenza di infezioni.

E' importante informare che il periodo di guarigione per l'applicazione di un nuovo piercing varia (talvolta fino ad alcuni mesi) da persona a persona e che il tempo necessario dipende da vari fattori: il tipo di gioiello prescelto, il sito corporeo in cui il piercing viene applicato, lo stato di salute generale e l'attività fisica praticata.

L'assistenza dopo l'intervento di piercing dovrebbe includere almeno informazioni su:

- come riconoscere un'infezione e cosa fare;

- come mantenere pulito il nuovo piercing;
- specifiche raccomandazioni sui piercing orali e genitali, comprendenti appropriate informazioni sull'attività sessuale durante il periodo di guarigione della ferita;
- mantenere il piercing asciutto e lontano dalla sporcizia;
- l'importanza dell'uso delle soluzioni saline nel favorire la guarigione;
- quali problemi si presentano più frequentemente e come possono essere evitati o affrontati
- il cambio e la scelta della gioielleria;
- uno specifico commento sulle complicazioni del piercing che richiedono il ricorso alle cure mediche.

Se il piercing è stato condotto seguendo le presenti linee guida e il cliente seguirà le dovute raccomandazioni, la frequenza di infezioni sarà bassa. Se un cliente dovesse comunque sviluppare infezione, deve essere richiesta la valutazione di un medico.

## **F\_Limiti all'attività di piercing o tatuaggio**

Dal punto di vista giuridico, le attività di cui si sta trattando costituiscono un atto di intervento sul corpo altrui. Pertanto, oltre ai limiti di carattere igienico-sanitario posti da disposizioni regolamentari di livello nazionale e locale, sono rinvenibili nell'ordinamento ulteriori precisi limiti. Tale intervento, infatti, non è totalmente disponibile alla volontà delle parti in quanto l'ordinamento, a tutela della integrità fisica e – con riguardo alle possibili conseguenze dannose – della salute, stabilisce all'art. 5 del codice civile il divieto di compiere atti dispositivi "che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".

Non si possono eseguire dunque tatuaggi o piercing in parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (ad esempio tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo).

Per poter procedere all'intervento occorre inoltre acquisire il consenso del soggetto che chiede la prestazione, dopo avere dato ogni adeguata informazione sulle modalità e sui rischi connessi all'esecuzione del tatuaggio o piercing richiesto, come più sopra riportato.

## **Il caso particolare del minore**

In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni ( c.d.grandi minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica.

Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età.

## **G\_Actività di vigilanza**

Ferme restando le competenze degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali, attraverso gli organi di Polizia amministrativa locale e i Dipartimenti di Sanità Pubblica, devono esercitare un'efficace attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei parametri indicati nel paragrafo F per l'esercizio dell'attività, così come sull'eventuale esercizio delle attività di tatuaggio o piercing in forma abusiva o ambulante; in caso di inosservanza alle norme generali sopra richiamate adottano le procedure del caso e ne danno segnalazione al Sindaco, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti adeguati.

L'attività di vigilanza e controllo deve altresì essere messa in atto, a cura dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, in ordine al rispetto delle indicazioni procedurali riportate nel presente atto, dando parimenti segnalazione al Sindaco delle eventuali inottemperanze e proponendo l'adozione dei provvedimenti amministrativi idonei ad evitare pregiudizio per la salute dei cittadini che ricorrono a tale attività.

## **H\_Formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing e informazione della popolazione**

*La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto.*

Per questo i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali offriranno attivamente a tutti gli operatori del settore appositi corsi di formazione, allo scopo di favorire l'acquisizione e l'adozione di pratiche più sicure, e di minimizzare i rischi sanitari per le persone che si sottopongono a queste pratiche.

Per favorire la massima adesione degli operatori alle offerte formative organizzate dalle Aziende Usl, dovrà essere ricercata la collaborazione con le associazioni degli operatori stessi e con esperti nell'esecuzione di piercing e tatuaggio per la trattazione di alcuni punti del programma. Con la stessa finalità la tariffa da applicare per ogni partecipante al corso viene fissata nella cifra massima di euro 50.

Al termine del corso, che dovrà avere le caratteristiche e i contenuti indicati di seguito, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Analogamente, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali dovranno curare la diffusione alla popolazione in generale, e ai giovani in modo specifico, di informazioni sui rischi connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing; per raggiungere tale risultato potranno essere utilizzati i canali di comunicazione ormai consolidati, come scuola, spazi giovani, ecc., o essere utilizzati altri momenti di aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle palestre, centri sportivi, o altri ambienti di ritrovo.

## CORSO DI FORMAZIONE “TATUAGGIO E PIERCING: ASPETTI DI IGIENE E SICUREZZA”

Il corso è rivolto a coloro che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing.  
Durata del corso: 12 ore di lezione, più 2 ore di esercitazione pratica.

### PROGRAMMA DIDATTICO

#### 1. DERMATOLOGIA E PRATICA DI TATUAGGIO E PIERCING (4 ore)

- Anatomia e fisiologia della cute (Epidermide; Derma; Ipoderma; Annessi cutanei: Peli, Unghie, Ghiandole sebacee e sudoripare);
- Controindicazioni dermatologiche e sistemiche alle pratiche di piercing e al tatuaggio: quali sono, come sospettarle, quali informazioni chiedere al cliente;
- Granulomi da corpo estraneo: cheloidi. Fenomeno di Koebner;
- Il trattamento della ferita da piercing;
- Il trattamento del tatuaggio subito dopo la sua applicazione;
- Sedi anatomiche di applicazione del piercing, rischi correlati e cautele da adottare;
- Complicanze immediate e tardive delle pratiche di piercing e di tatuaggio: prevenzione, primo soccorso, automedicazione, indicazioni al trattamento medico;
- Costituenti degli inchiostri dei tatuaggi: descrizione, caratteristiche di sicurezza e tossicità;
- Gioielli, metalli e pietre utilizzati per il piercing: descrizione, caratteristiche di sicurezza e tossicità.

#### 2. IGIENE (8 ore)

- Principali agenti infettivi;
- Modalità di trasmissione degli agenti infettivi, con particolare riguardo alla trasmissione per contatto e a quella parenterale;
- Cenni di epidemiologia e prevenzione delle principali infezioni a trasmissione parenterale (HBV, HCV, HIV);

- Il lavaggio delle mani;
- Le precauzioni standard;
- Disinfezione; disinfettanti e antisettici raccomandati per le pratiche di piercing e tatuaggio;
- Sterilizzazione: aspetti generali, procedure. L'uso dell'autoclave;
- La protezione dell'operatore: comportamenti di sicurezza, vaccinazioni raccomandate, dispositivi di protezione individuale, cosa fare in caso di incidente/infortunio, profilassi post-esposizione per HIV;
- Smaltimento in sicurezza dei rifiuti a rischio infettivo;
- **Consenso informato e privacy.**

### **3. ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore)**

Dimostrazione dell'esecuzione in sicurezza delle pratiche di tatuaggio e piercing

